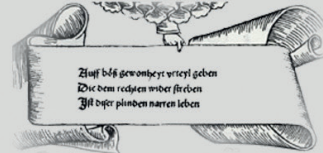




Iurisdiction



Storia e prospettive della Giustizia

N. 7-2026 - CONTRIBUTI 2

ISSN 2724-2161

Francesco Mastroberti

RIFORME GIUDIZIARIE
E CARRIERE DEI MAGISTRATI
NEL REGNO DI NAPOLI
TRA ANTICO E NUOVO REGIME

JUDICIAL REFORMS
AND CAREERS OF MAGISTRATES
IN THE KINGDOM OF NAPLES
BETWEEN THE OLD AND NEW REGIMES

Editoriale Scientifica

Francesco Mastroberti

RIFORME GIUDIZIARIE E CARRIERE DEI MAGISTRATI
NEL REGNO DI NAPOLI TRA ANTICO E NUOVO REGIME¹

JUDICIAL REFORMS AND CAREERS OF MAGISTRATES
IN THE KINGDOM OF NAPLES BETWEEN
THE OLD AND NEW REGIMES

Abstract

Il reclutamento e la formazione dei magistrati nel Mezzogiorno cambiò radicalmente tra antico e nuovo regime. Durante il periodo spagnolo, quando il ceto forense assunse un ruolo dominante nell'assetto socio-istituzionale del Vicereame, la carriera in magistratura garantiva un'ascesa sociale in un percorso che partiva dall'esercizio dell'avvocatura e passava dalle cariche minori, che potevano essere acquistate, a quelle dei grandi tribunali a carattere temporaneo o perpetuo. Col decennio francese e soprattutto durante la Restaurazione si stabilirono regole precise per il reclutamento e la formazione con l'introduzione di prove e concorsi per la selezione degli aspiranti e il perfezionamento del sistema dell'Alunnato di giurisprudenza introdotto nel 1812 dal ministro Francesco Ricciardi. Il saggio si sofferma anche sulle norme che definivano e tutelavano la funzione giurisdizionale, oltre che sulla condizione dei magistrati nei diversi contesti istituzionali e politici.

Parole chiave: Magistratura, storia, reclutamento, Regno delle Due Sicilie

¹ Rielaborazione della relazione tenuta nel Corso *Storia della magistratura: gli incarichi direttivi ovvero l'eguaglianza delle funzioni giurisdizionali e le gerarchie giudiziarie nella storia delle magistrature europee*, organizzato dalla Scuola Superiore della Magistratura, Scandicci 8-10 giugno 2026.

Abstract

The recruitment and training of magistrates in the Southern Italy underwent a profound transformation between the Ancien Régime and the modern era. During the Spanish period, when the legal profession came to occupy a dominant position within the socio-institutional framework of the Viceroyalty, a judicial career offered a path of social advancement. This career typically began with the practice of law and progressed through minor judicial offices—which could be purchased—to appointments in the higher courts, whether for fixed terms or on a permanent basis. During the French Decade, and especially throughout the Restoration, clear rules governing the recruitment and training of magistrates were established through the introduction of examinations and competitive recruitment procedures for aspiring judges, together with the further development of the Alunnato di giurisprudenza (Legal Apprenticeship), first instituted in 1812 by Minister Francesco Ricciardi. The essay also examines the legal provisions defining and safeguarding the judicial function, as well as the status and role of magistrates within the different institutional and political contexts.

Keywords: Magistracy, History, Recruitment, Kingdom of the Two Sicilies

SOMMARIO: 1. Nomine e carriere dei magistrati napoletani durante l'antico regime. – 2. La decadenza nel XVIII secolo: le critiche degli Illuministi e i tentativi di riforma. – 3. Reclutamento e nomine nel Decennio francese. – 4. Le scelte lungimiranti del quinquennio 1815-1820. – 5. La crisi degli anni Venti e le riforme di Ferdinando II. – 6. Nuove regole per l'accesso alla magistratura.

1. Nomine e carriere dei magistrati napoletani durante l'antico regime

I *togati* a Napoli durante il periodo spagnolo assunsero le redini di governo del Vicereame. Gli spagnoli, diffidenti nei confronti della nobiltà napoletana, che in buona parte si era schierata con i francesi du-

rante la guerra di successione, preferirono puntare sui *Letrados*, uomini del “terzo stato” ben istruiti, provenienti dalla Spagna, per presidiare i grandi tribunali del Regno concentrati nella Capitale, il consiglio Collaterale, il Sacro Regio Consiglio, la Gran Corte della Vicaria e la Regia Camera delle Sommaria. Oltre alle funzioni prettamente giudiziarie, questi tribunali avevano vaste competenze in campo amministrativo. La preminenza del ceto togato nell’assetto socio-istituzionale del Viceregno è simboleggiata dalla *cacciata* dei nobili dal Consiglio collaterale, voluta dal Viceré Don Pedro di Toledo nel 1542: da quel momento questo importante organo (che assumeva la reggenza in caso di morte o di mancanza del Viceré) fu dominato dai *togati* fino al 1735, quando Carlo di Borbone lo abolì istituendo al suo posto la Real Camera di Santa Chiara².

² Questi aspetti, messi in evidenza da F. GALASSO, *Napoli spagnola dopo Masaniello: politica cultura, società*, Sansoni, Napoli 1982, sono stati a fondo indagati dalla storiografia giuridica meridionale degli ultimi cinquanta anni, come testimoniano i volumi della collana *Storia e diritto* diretta da Raffaele Ajello, molti dei quali dedicati al tema della *dialettica degli status*, della ideologia del *ceto forense*, e della centralità dei grandi tribunali nell’assetto socio-istituzionale del Mezzogiorno: cfr. in particolare R. AJELLO, *Arcana Juris. Diritto e politica nel Settecento italiano*, Jovene, Napoli 1976; ID., *Una società anomala: il programma e la sconfitta della nobiltà napoletana in due memoriali cinquecenteschi*, Jovene, Napoli 1996. P.L. ROVITO, *Respublica dei togati. Giuristi e società nella Napoli del Seicento. I. Le garanzie giuridiche*, Jovene, Napoli 1981; A. CERNIGLIARO, *Sovranità e feudo nel regno di Napoli: 1505-1557*, Jovene, Napoli 1984; ID., *Patriae leges privatae rationes. Profili giuridico-istituzionali del Cinquecento napoletano*, Jovene, Napoli 1988; A. DE MARTINO, *La nascita delle intendenze. Problemi dell’amministrazione periferica del Regno di Napoli (1806-1815)*, Jovene, Napoli 1984; D. LUONGO, *Serafino Biscardi. Mediazione ministeriale e ideologia economica*, Jovene, Napoli 1993; ID., *Vis jurisprudentiae. Teoria e prassi della moderazione giuridica in Gaetano Argento*, Jovene, Napoli 2001; I. DEL BAGNO, *Legum doctores. La formazione del ceto giuridico a Napoli tra Cinque e Seicento*, Jovene, Napoli 1993; M.N. MILETTI, *Tra equità e dottrina. Il Sacro Regio Consiglio e le “decisiones” di V. de Franchis*, Jovene, Napoli 1995; ID., *Stylus iudicandi. Le raccolte di “decisiones” del regno di Napoli in età moderna*, Jovene, Napoli 1998; F. MASTROBERTI, *Codificazione e giustizia penale nelle Sicilie dal 1808 al 1820*, Jovene, Napoli 2001. La centralità del ceto forense nel quadro socio-istituzionale del Regno venne messa in evidenza da G. MANNA, *Della giurisprudenza e del foro napoletano dalla sua origine alla pubblicazione delle nuove leggi*, Officina Tipografica, Napoli 1839. Sul Manna cfr. O. ABBAMONTE, *Potere pubblico e privata autonomia: Giovanni Manna e la scienza amministrativa nel Mezzogiorno*, ESI, Na-

Le nomine erano effettuate dal Viceré, in larga parte erano perpetue – salvo che per la Gran Corte della Vicaria i cui giudici duravano in carica due anni – e ripartite tra napoletani e spagnoli.

Il Sacro Regio Consiglio, che giudicava in 3° grado sulle sentenze delle corti di 2° grado, era composto da 1 presidente, 12 consiglieri togati, 2 consiglieri militari: i posti erano perpetui e due terzi di essi andavano ai napoletani.

La Gran Corte della Vicaria, che giudicava in 2° grado sulle sentenze delle corti provinciali, era composta da 1 reggente, 8 giudici (6 civili e 2 criminali) per metà napoletani e i posti erano biennali.

La Regia Camera della Sommaria, con competenza in materia finanziaria, fiscale e patrimoniale, era composta da 1 luogotenente, 7 presidenti togati con funzioni di giudici (4 napoletani e 3 spagnoli) e 3 presidenti non togati incaricati dei conti, posti perpetui³.

I grandi tribunali napoletani attiravano risorse da tutte le province. Contro le sentenze emanate dai tribunali provinciali e dalle corti feudali era necessario portare appello presso i grandi tribunali della Capitale, pagare avvocati, mastrodatti, tasse e diritti: intorno a Castel Capuano cresceva in modo ipertrofico una economia “parassitaria” che annichiliva le province e comprimeva i traffici e il commercio (le cause duravano un tempo indefinito, vi era una grande incertezza sull’esito di esse, sottoposte all’*arbitrio* degli organi giudicanti, e le somme da investire per i litiganti erano ingenti). Peraltro i grandi tribunali ricorrevano spesso alla prassi delle *inibizioni* e delle *avocazioni* attraverso le quali richiamaavano, anche senza che fosse mosso appello, le cause nella loro cognizione, sottraendole alle corti inferiori⁴. A metà dell’Ottocento il grande penalista Niccola Nicolini avrebbe usato la metafora

poli 1991; D. IULIANO, *Paralleli, giurisprudenze, fori. Scritti storici di Giovanni Manna*, Editoriale Scientifica, Napoli 2023.

³ Cfr. A. COGNÉ, *I togati dei domini italiani della Monarchia ispanica (1556-1700). Una mobilità differenziata e limitata*, in AAVV., cur. A. Cogné e B. Maréchaux, *Le élites italiane e la Monarchia ispanica (secoli XVI-XVII). Servizio, mobilità e poteri*, Publications de l’Ecole française de Rome, 2025, pp. 91-38 (i dati sono ripresi dalla tabella in fig. 1, p. 93).

⁴ Ampi riferimenti in R. AJELLO, *Il problema della riforma giudiziaria e legislativa nel regno di Napoli durante la prima metà del secolo XVIII*, Jovene, Napoli 2022 (ristampa).

della *tela del ragno* per descrivere il sistema che portava i tribunali napoletani ad assorbire tutte le risorse del Regno⁵.

Questo assetto però faceva della carriera in magistratura un potentissimo “ascensore sociale”. Giovani provinciali di buona famiglia per l’ascesa sociale potevano entrare nel clero oppure avviarsi agli studi legali che seguivano a Napoli, dove si addottoravano, e dove poi, sotto la guida di buoni maestri, iniziavano a praticare l’attività forense, prima come procuratori e poi come avvocati. Il passaggio successivo era l’entrata nelle magistrature minori e poi l’ascesa a quelle maggiori. E ce n’era per tutti i gusti. Giuseppe De Thomasius censiva circa una quarantina di giurisdizioni che operavano a metà del Settecento:

I Baiuli, i Giudici civili o del civile, i governatori locali, i giudici di seconda e terza istanza, le Regie Udienze, la G. C. della Vicaria civile e la G. C. della Vicaria Criminale, il S. R. Consiglio, la R. Camera di Santa Chiara, i Catapani, i Portolani di terra, i Maestri di fiera, i protontini, il Montiere Maggiore, La Corte dell’arte della seta e la Corte dell’arte della lana, il tribunale della Fortificazione, dell’acqua e mattonata, il Tribunale della Revisione dei conti della città di Napoli, il tribunale della Zecca, l’Udienza dell’Ordine di Malta, la Corte del Protomedicato, il Tribunale della Salute, l’Ammiragliato (prima corte del Grande Almirante e Consolati di terra e del mare), il Supremo Magistrato del Commercio, il Tribunal misto, la Curia del Cappellano maggiore, il Delegato della regia giurisdizione, la giunta di stato, la giunta dei veleni, la giunta degli abusi, il Commissario di Campagna, gli uditori di guerra, i Tribunali militari delle province, il Consiglio dei corpi militari, l’Udienza generale di Guerra e casa reale, la Suprema giunta di guerra, il Tribunale della Dogana di Foggia e le tenenze doganali ad esse subordinate, i governatori generali della Doganella di Abruzzo e i luogotenenti doganali, il Supremo tribunale della Regia Sommaria⁶.

⁵ Nicola Nicolini alla S. R. M., 13 agosto 1844 in Archivio di Stato di Napoli (ASNa), *Archivio Borbone*, f. 842. La memoria è trascritta interamente in F. MASTROBERTI, *Tra scienza e arbitrio. Il problema giudiziario e penale dal 1821 al 1848*, Cacucci, Bari 2005, *Appendice*, pp. 377-387.

⁶ G. DE THOMASIS, *Introduzione allo studio del diritto pubblico e privato del Regno di Napoli*, Pietà dei Turchini, Napoli 1831, pp. 31-32.

Si tratta di un elenco puramente esemplificativo e approssimativo che non tiene conto della “piazza” di avvocato dei poveri (che pur era una sorta di magistratura) e delle giurisdizioni straordinarie ed eccezionali. Era una vera e propria selva di giurisdizioni e magistrature che faceva dire a Giuseppe Maria Galanti: «Abbiamo le funzioni giurisdizionali malissimo organizzate, molti tribunali e pochi magistrati. Sono costoro sacerdoti che servono a diversi altari, onde perdono la testa e mancano d'istituzioni»⁷.

In questa selva si muoveva il giovane di belle speranze che, se dotato dalla famiglia di un buon patrimonio, poteva anche acquistare una piazza in una delle magistrature inferiori (la venalità delle cariche era un fenomeno consistente⁸) e poi proseguire la carriera per virtù e fortuna.

2. La decadenza nel XVIII secolo: le critiche degli Illuministi e i tentativi di riforma

Il Seicento fu il secolo d'oro della giurisprudenza napoletana che, se riuscì ad essere apprezzata in tutta Europa per la raffinatezza e il pregio delle sue *Decisiones* fu grazie ad un meccanismo virtuoso di reclutamento ad alti livelli che riusciva a fare arrivare i migliori ai vertici della magistratura⁹. L'obiettivo finale era in genere quello di nobilitarsi e di acquistare un feudo¹⁰. Tipico è il percorso di Carlo Tapia (Lanciano 1565-Napoli 1644): percorse le più importanti magistrature del Regno fino al Sacro Regio Consiglio, si sposò con una nobildonna di origine spagnola e ottenne titoli nobiliari dopo aver accumulato ingentissime ricchezze¹¹. Altri magistrati come Ettore Capecelatro, Carlo Tapia, Vincenzo de Franchis, Roberto Maranta, furono straordinari scrittori

⁷ G. M. GALANTI, *Testamento forense*, Antonio Graziosi, Venezia 1806, I, p. 26.

⁸ C. PEDICINO, *La venalità degli uffici nelle province del Vicereame spagnolo. Casi di studio e prospettive di ricerca*, in *Historia y Genealogía*, n. 11 (2021), pp. 91-111.

⁹ Segno a questo proposito il preziosissimo lavoro di G. INTORCIA, *Magistrature del Regno di Napoli. Analisi prosopografica*, Jovene, Napoli 1987.

¹⁰ AA.VV. *Le élites italiane e la Monarchia ispanica (secoli XVI-XVII)*, cit.

¹¹ Cfr. P.L. ROVITO, *La giustizia possibile. Regole di buon governo di Carlo Tapia per il conte di Lemos*, in *Archivio Storico del Sannio*, I (1990), pp. 10-53.

di volumi di *Decisiones* e arrivarono ai vertici della magistratura con un robusto *curriculum*¹².

La decadenza si ebbe già a partire dagli inizi del Settecento quando prese a manifestarsi una scollatura tra le leggi e la pratica del foro: «Un tempo – afferma Giovanni Manna – i nostri forensi erano più ambizioni che avari, e più avari che molli; ma nell'età di cui parliamo la mollezza superò l'avarizia, e l'avarizia l'ambizione: conseguentemente gli studi allentarono, e la pratica diventava sempre più ignuda, cavillosa, e superchiente. Veramente lo stato della giurisprudenza giudicatrice aiutava questo nuovo procedere»¹³. Il Galanti, nel suo *Testamento forense*, è come al solito, molto più caustico:

Le nostre cose si sono complicate a segno, che il foro è una cosa tutta diversa dal sistema legislativo, ed il giudice e l'avvocato sono esseri singolarmente distinti dal giureconsulto. Un tempo si eleggevano i giudici dai cattedratici: frequentissimi erano gli esempi che alcuni esercitavano ambo le funzioni. Oggi tutto è cambiato. Il cattedratico è un giurista grammatico, l'avvocato è un giurista forense. Il primo studia *jus legibus constitutum*, vale a dire il diritto civile, il canonico, il feudale, il municipale. Il secondo studia il *jus moribus receptum*, cioè decisioni, consulenti, pratici, stile di giudicare ec. Egli deride i giusperiti e li tratta ancora da visionari [...]. Si maravigliano alcuni come i cattedratici divenuti avvocati perdano le cause con volerle trattare *per tramites juris*¹⁴.

Ai vertici delle magistrature, che nel Seicento avevano rappresentato il vitale *trait-d'union* tra la teoria e la pratica, erano arrivati dei pratici che assecondavano la separazione tra *ius receptum* e *ius constitutum*. Era anche una questione di potere, perché lo *ius receptum* costituiva il diritto interno al ceto forense mentre il diritto dato dalla legge rappresentava un corpo estraneo contro cui il *ceto forense* spesso faceva muro.

Ed infatti la riforma della giustizia fu uno e, forse il più importante, degli obiettivi di Carlo dopo la sua ascesa al trono nel 1734. È chia-

¹² Cfr. M.N. MILETTI, *Tra equità e dottrina*, cit. e ID., *Stylus iudicandi*, cit.

¹³ MANNA, *op. cit.*, pp. 190.

¹⁴ GALANTI, *op. cit.*, I, pp. 208-209.

ro che il progetto riformatore del Sovrano e dei suoi ministri si sposò con le speranze di tutto un popolo e l'entusiasmo di una brillante generazione di intellettuali che si era formata sotto il vicereame austriaco e che ora vedeva finalmente la possibilità di un riscatto del Regno: la politica del governo di Carlo fu preparata nel trentennio precedente da figure come Gaetano Argento e Pietro Giannone che trovarono, nei primi anni, buoni interpreti nel Conte di Santo Stefano, nel Marchese di Montealegre e in Bernardo Tanucci¹⁵. Il Galanti nel *primo codicillo* al *Testamento forense*, descriveva lo stato della magistratura nel 1734:

Questo stato della magistratura del 1734 è più prezioso che non si pensa. Di 71 ministri si avevano: 25 di gran carattere, cioè dotti nella facoltà e dignitosi, 3 abilissimi e ladri, 7 inetti e ladri, 22 mediocri e onorati, 4 insufficienti e onorati, 10 balordi. Totale 71. Pel nuovo ministero si dispose la scelta con tre condizioni. La I di aversi 33 anni. La 2 di essere sufficienti ed onesti. La 3 di non essersi mostrati partigiani cesarei o di essersi mostrati indifferenti. A questi tre titoli furono accolti molti del vecchio ministero. Sono questi i fatti che debbono richiamare tutta l'attenzione de' ministri di Stato, e di coloro che sanno riflettere sulle scene del nostro teatro civile¹⁶.

Insomma, chi aspettava un radicale cambiamento ai vertici delle magistrature del Regno restò deluso poiché nel passaggio di regime fu praticata la linea della continuità: anche nelle successive grandi crisi istituzionali, nel 1806 e nel 1815, non ci furono sconvolgimenti nell'assetto della magistratura. Un sensibile cambiamento ci fu invece nel 1821 quando, a seguito del lavoro delle commissioni di scrutinio, vennero *giubilati* molti magistrati, tra i quali il prestigioso giurista Nicola Nicolini, avvocato generale presso la Suprema Corte di Giustizia¹⁷.

Eppure Carlo di Borbone e il suo *entourage* avviarono una seria politica di riforme. I principali interventi, quelli dotati di maggiore organicità nel settore giudiziario, possono essere così individuati:

¹⁵ Su questi aspetti cfr. R. AJELLO, voce «Carlo di Borbone, re di Napoli e di Sicilia», in *Dizionario Biografico degli Italiani* (DBI), vol. 20 (1977).

¹⁶ GALANTI, *op. cit.*, II, p. 260.

¹⁷ Cfr. MASTROBERTI, *Tra scienza e arbitrio*, cit.

l'abolizione del Consiglio Collaterale (Palermo, 7 giugno 1735) seguita dall'istituzione della Regia Camera di Santa Chiara (Palermo, 8 giugno 1735); la costituzione del 14 marzo 1738, *De ordine et forma iudiciorum*, che ridefinì il sistema giudiziario e il rito; la costituzione del 15 giugno 1738 che disciplinò gli omicidi; la prammatica del 30 ottobre 1738, *De officio supremi magistratus commercii*, che istituì il Supremo Magistrato del Commercio; la prammatica del 17 marzo del 1741 che creò i catasti; l'istituzione, a seguito del concordato con la Chiesa del 1741, del Tribunale Misto con estese competenze in materia ecclesiastica e civile. Nel 1750 partì anche un progetto di codificazione affidato a Pasquale Cirillo che tuttavia non portò ad alcun risultato. Si varò infine la riforma dell'Università, dovuta al Cappellano Maggiore Celestino Galiani, che istituì le cattedre di *Ius Regni* (affidata a Francesco Rapolla) e di fisica sperimentale¹⁸.

Questa decisa azione politica però non riuscì a produrre effetti considerevoli e pian piano la spinta riformistica, sostenuta dagli Illuministi napoletani, scemò sensibilmente. La fase successiva – che si aprì dopo la partenza di Carlo per il trono di Spagna e la presidenza del consiglio di reggenza affidata a Bernardo Tanucci (1759) – fu caratterizzata dalla mancanza di grandi progetti riformatori: Tanucci intervenne su casi specifici e su questioni particolari, non sempre conseguendo il successo sperato. Due esempi: i dispacci del 1774 con il quale impose ai magistrati di motivare le sentenze sulla base della legge *espressa e manifesta* del Regno e l'editto del 6 dicembre 1770 che dispose la formazione di un albo degli avvocati, degli avvocati e procuratori e dei procuratori. I primi suscitarono proteste indignate da parte dei magistrati che in sostanza li disapplicarono fino a che non furono ritirati nel 1791¹⁹. Il secondo suscitò una forte protesta degli avvocati che si risentirono molto per essere stati definiti nel *preambolo* come una *turba scostumata*: anche questo editto dopo la formazione del primo albo nel 1774 venne di fatto disapplicato²⁰.

¹⁸ Cfr. AJELLO, *Carlo di Borbone, cit.*

¹⁹ Cfr. M. TITA, *Sentenze senza motivi. Documenti sull'opposizione delle magistrature napoletane ai dispacci del 1774*, Jovene, Napoli 2000.

²⁰ Cfr. F. MASTROBERTI, *Storia e costumi dell'avvocatura napoletana nel Galateo di Vincenzio Moreno*, in V. MORENO, *Galateo degli avvocati* (Morano, Napoli 1843),

L'obbligo di motivare le sentenze fu salutato con entusiasmo dagli Illuministi napoletani, tra i quali il giovane Filangieri che nelle *Riflessioni* sui Dispacci affermava:

Quale sarà dunque il ministero de' magistrati? Quello che il nostro Sovrano ha con tanta chiarezza determinato nella legge della quale io ragiono. Cognizione del fatto, applicazione letterale della legge, ecco a che si riducono tutti i doveri d'un giudice... Ecco un altro rimedio contro l'arbitrio de' magistrati. Quando il giudice sa di dover esporre la ragione della sentenza; quando sa che questa ragione debb'esser dedotta dalla legge; quando sa che questa legge non può essere interpretata a capriccio, io non trovo un velo che possa nascondere l'ingiustizia della sua sentenza²¹.

3. Reclutamento e nomine nel Decennio francese

Con l'arrivo dei francesi nel 1806 cambiò tutto. Nel mutato contesto la questione del reclutamento assunse una dimensione nuova²². Non più meccanismi interni al ceto forense che comportavano il passaggio dall'avvocatura alla magistratura ma procedure di selezione e di formazione da parte dello Stato. Le riforme del settore *giustizia* furono quelle più complicate anche per la resistenza del *ceto forense* che, attraverso i suoi rappresentanti all'interno del Consiglio di Stato, ritardò i lavori che si conclusero in modo affannoso solo a metà maggio del 1808, quando il re decise di approvare i testi nello stato in cui erano perché in procinto di abbandonare il Regno di Napoli per diventare re di Spagna. Le leggi di riforma dell'ordinamento giudiziario del

Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Tarano, Taranto 2006, pp. XI-XLIX; ID., *Sodalitio advocatorum, La congregazione di Sant'Ivone e la difesa dei poveri. Le origini francesi e la sua attività a Napoli (1607-1860)*, Il Mulino, Bologna 2016.

²¹ G. FILANGIERI, *Riflessioni politiche sull'ultima legge del Sovrano che riguarda la riforma nell'amministrazione della giustizia*, in ID., *Scienza della Legislazione e opuscoli scelti*, vol. VI, Dalla società tipografica de' classici italiani, Milano 1822, pp. 313-314.

²² Sulla magistratura e sul reclutamento dei magistrati nel Regno delle Due Sicilie e negli stati preunitari cfr. C. CASTELLANO, *Il mestiere di giudice. Magistrati e sistema giuridico tra Francesi e Borbone*, Il Mulino, Bologna 2004; MASTROBERTI, *Tra scienza e arbitrio*, cit.; A. MENICONI, *Storia della magistratura italiana*, Il Mulino, Bologna 2012.

20-22 maggio 1808 introdussero, con i primi codici modellati su quelli rivoluzionari e napoleonici, il dibattimento pubblico, il principio del libero convincimento del giudice e l'obbligo della motivazione delle sentenze in un ordinamento giudiziario sul quale la Corte di cassazione operava il controllo di legalità sulle sentenze²³. Non erano previste norme per garantire l'indipendenza dei magistrati, solo l'articolo 93 della *Legge che contiene l'organizzazione giudiziaria* del 20 maggio 1808 prevedeva che «i giudici non saranno inamovibili, se non dopo tre anni di esercizio delle loro funzioni»²⁴. Neppure la costituzione di Baiona, concessa da Giuseppe Bonaparte nel momento in cui lasciava il Regno, interveniva per garantire l'indipendenza della magistratura: il titolo IX, *Dell'ordine giudiziario*, si limitava a rinviare alla legge del 20 maggio 1808 sull'organizzazione giudiziaria. La stessa legge organica tracciava una linea di demarcazione tra i «magistrati» ordinari che andavano a comporre tribunali e corti collegiali e giudici di pace, monocratici e onorari, che restavano in carica tre anni salvo rinnovo. Questi ultimi, in base all'articolo 7 della legge del 20 maggio 1808, erano «scelti tra i proprietari domiciliati nel ripartimento»²⁵. Si radicava la differenza tra «giudice» e «magistrato» con diversi canali di accesso e con diversi requisiti.

Veniamo alle nomine. Il *Diarista* Carlo de Nicola, avvocato e nascosto annotatore degli eventi che riguardarono Napoli tra il 1798 e il 1825, *ratione materiae* particolarmente attento alle vicende relative al diritto e alla giustizia, sotto la data del 13 novembre 1808 scorreva la lista dei magistrati chiamati a sedere nei nuovi grandi tribunali, la Corte di cassazione, e le quattro Corti d'appello, apponendo un asterisco accanto al nome di «quelli che si trovavano magistrati eletti dal governo borbonico» con l'aggiunta per ciascuno di una brevissima nota biografica²⁶. Il quadro da lui composto è per la storiografia giuridica di

²³ Cfr. F. MASTROBERTI, *Codificazione e giustizia penale*, cit..

²⁴ «Bullettino Ufficiale delle Leggi e dei Decreti del Regno di Napoli» (BLD), 1808, I, *Legge che contiene l'Organizzazione Giudiziaria*, 20 maggio, art. 93.

²⁵ Ivi, art. 7.

²⁶ C. DE NICOLA, *Diario Napoletano*, Società Napoletana di Storia Patria, Napoli 1906, II, pp. 432-436, 13 novembre 1808. Su Carlo de Nicola, F. MASTROBERTI, *Il diario e la biografia di Carlo de Nicola. La sofferta transizione delle mentalità giuridiche dall'antico al nuovo regime*, in «Frontiera d'Europa», 2005, n. 2, pp. 119-238.

notevole interesse poiché offre elementi significativi per valutare la portata del cambiamento. Si ricava che tutti i presidenti e i vice-presidenti della Corte di cassazione e delle Corti di appello (tranne il solo caso del vice-presidente del tribunale di appello di Altamura, Girolamo Ambrogio) appartenevano alla magistratura d'antico regime e che su complessivi 78 magistrati gli "antichi" erano ben 31. Dunque rinnovamento vi fu, ma solo parziale poiché molti magistrati d'antico regime furono inseriti – in posizioni di rilievo – nei nuovi tribunali. Per il resto – ossia per i nominati nei collegi di prima istanza – il giudizio del de Nicola era sprezzante: «E' uscita la restante proposta [provvisoria?] pei Tribunali di prima istanza per tutto il Regno, ed a riserba di pochi soggetti conosciuti, tutti gli altri sono la feccia del tribunale e della gente»²⁷.

In effetti il vero cambiamento non si ebbe nella capitale ma nelle province, dove vennero giubilati i vecchi magistrati delle udienze provinciali e al loro posto nominati sconosciuti avvocati, individuati prevalentemente su base politica, alcuni dei quali con un passato giacobino, protetti dal potente Ministro della Polizia Cristoforo Saliceti. Non tutti erano di pessima qualità, in particolare i nuovi procuratori, che rappresentavano il *trait-d'union* tra la magistratura e il governo: tra essi Niccola Nicolini²⁸, procuratore regio presso il tribunale di Santa Maria di Capua, futuro autore *Della procedura penale del Regno delle due Sicilie*, destinato ad una brillante carriera in magistratura. Alla carica di Procuratore generale della Gran Corte criminale di Aquila troviamo Pasquale Maria Liberatore, anch'egli prestigioso giurista²⁹.

Ai vertici dei nuovi tribunali napoletani i vecchi magistrati d'antico regime si trovarono nel difficile compito, con una preparazione impostata sull'antico sistema giudiziario, di guidare la transizione al nuovo regime: esempio più significativo è dato dalla figura di Tommaso Ca-

²⁷ DE NICOLA, *op. cit.*, II, p. 436, 18 novembre 1808.

²⁸ Di Niccola Nicolini ho trattato in molti miei studi sul Decennio francese e sulla Restaurazione: rimando alla voce da me curata per il Dizionario Biografico degli Italiani (vol. 78, 2013) e alla bibliografia ivi riportata.

²⁹ Ampi riferimenti a Pasquale Liberatore in MASTROBERTI, *Codificazione e giustizia penale*, cit.

ravita principe di Sirignano, presidente del Sacro Real Consiglio, che fu nominato Presidente della sezione penale della Corte di cassazione³⁰.

Il pacato de Nicola, forse borbonico ma sicuramente espressione dei sentimenti del *ceto forense* di fronte al cambiamento, non poteva che inorridire. Perciò il *Diarista* manifestava un certo compiacimento nel raccogliere disagio del governo a seguito delle molteplici rinunce: alla data del 28 novembre, ben informato come al solito, segnalava che «vi sono circa venti rinunce di promossi, e se ne aspettano altre»³¹. Dopo essersi a lungo soffermato sui nuovi abiti previsti per i magistrati, alla data del 17 dicembre riferiva del decreto che fissava al giorno venti lo «spirare» di tutti i vecchi tribunali e quello col quale si rivedeva il calendario giudiziario: quest'ultimo era indicato come «l'ultimo decreto fatto a rapporto del Ministro di Giustizia Cianciulli», il quale «sicuramente va ad essere dimesso dopo aver meritata la pubblica esecrazione per le provviste fatte, e per tanti ministri specialmente provinciali dimessi dopo venti e trent'anni di servizio»³². Il 30 dicembre 1808 venivano «chiusi» i vecchi tribunali e de Nicola poteva esprimere tutta il suo rammarico:

Addì 30 [dicembre 1808]. Questa mattina sono chiusi i tribunali tutti per esecuzione di un decreto Reale, col quale si ordina che tutte le giurisdizioni antiche restavano estinte in tal giorno, e che il giorno sette gennaro si sarebbero installate le nuove. Siamo intanto per 18 giorni senza avere chi amministri la giustizia; ed ecco dopo il corso di circa sei secoli abolito il Tribunale della G. Corte della Vicaria, e dopo quattro l'augusto S. C., e per quanto a me sembra, coi vecchi tribunali è sepolto ancora il decoro delle magistrature e dell'avvocazia napoletana tanto rispettabile presso tutte le nazioni straniere³³.

Le nomine, effettuate con un criterio prevalentemente politico,

³⁰ Notizie biografiche su Tommaso Caravita principe di Sirignano in: ASNa, *Manoscritti Livio Serra di Gerace*, vol. genealogia, fondo Caravita di Sirignano e *Notiziario del Sacro Regio Consiglio*.

³¹ DE NICOLA, *op. cit.*, II, p. 436, 18 novembre 1808.

³² Ivi, p. 438, 17 dicembre 1808.

³³ Ivi, p. 438-439, 30 dicembre 1808.

non risolvevano il problema del reclutamento. Il primo provvedimento relativo al reclutamento dei magistrati fu il decreto del 1° marzo 1812 che istituì l'Alunnato di giurisprudenza, impostato sul modello francese e voluto dal ministro della giustizia, il foggiano Francesco Ricciardi³⁴. Dopo l'assestamento del sistema si vollero creare le basi per il reclutamento e la formazione della nuova magistratura. Il sistema dell'Alunnato consentiva un controllo diretto da parte del ministero sui giovani aspiranti magistrati che venivano sottoposti ad un periodo di formazione prima di essere destinati, in caso di giudizio positivo, alle magistrature collegiali. Il decreto dell'11 maggio 1812 stabilì il requisito della laurea per i solo magistrati³⁵.

Si era in un sistema di monarchia amministrativa dove l'amministrazione costituiva il centro dello Stato e i magistrati erano direttamente controllati dal governo attraverso la sua *longa manus* nei tribunali che erano i procuratori, direttamente dipendenti dal procuratore generale presso la Corte di cassazione, a sua volta in contatto continuo e diretto con il Ministro della Giustizia e del Culto. In base al decreto istitutivo dell'Alunnato il «ministero pubblico di ciascuna corte o tribunale» avrebbe avuto sotto la sua direzione un certo numero di alunni di giurisprudenza, nominati dal ministro della giustizia, di età compresa tra i venti e i trenta anni. Essi avrebbero collaborato alle attività dell'ufficio, esaminando gli atti e i processi degli affari pendenti, elaborando pareri e preparando le bozze delle conclusioni e delle requisitorie dei pubblici ministeri, oltre ad ogni altra incombenza loro commessa. Ogni mese avrebbero tenuto arringa davanti al pubblico ministero e ogni sei mesi avrebbero fatto altrettanto davanti al procuratore generale. L'esito della prova semestrale era trasmessa al ministero. Erano distribuiti anno per anno in una delle diverse sezioni della procura, avrebbero prestato giuramento di «di serbare il segreto, e di occuparsi con tutta lealtà del travaglio di cui saranno incaricati». Non erano pagati «ma dopo il servizio non interrotto e lodevolmente prestato per due anni» potevano entrare nella magistratura collegiale. Fin

³⁴ BLD, 1812, I, decreto del 1° marzo. Su Ricciardi cfr. F. MASTROBERTI, *ad vocem* in *Dizionario Biografico dei Giuristi Italiani* (DBGI), II, Il Mulino, Bologna 2013, pp. 1681-1682.

³⁵ BLD, 1812, decreto dell'11 maggio.

dall'alunnato il giovane aspirante entrava sotto l'occhio scrutatore dello Stato che, nel caso venisse ammesso nell'ordine giudiziario, lo seguiva vigile durante tutta la sua vita professionale, attraverso rapporti periodici che venivano stesi dai procuratori e che oggi si possono riscontrare nei fondi del Ministero di Grazia e Giustizia dell'Archivio di Stato di Napoli sotto la voce *Statistiche dei magistrati*, assai utili da un punto di vista storico perché consentono di ricostruire le biografie dei magistrati.

4. *Le scelte lungimiranti del quinquennio 1815-1820*

Durante la Restaurazione si fecero – grazie soprattutto ai ministri Luigi de' Medici e Donato Tommasi – scelte proiettate verso il futuro³⁶. Mentre nel Regno Sabauda e nello Stato Pontificio si tornava al diritto prerivoluzionario, a Napoli si confezionavano le cinque parti del il Codice per lo Regno, si blindava il sistema della cassazione – attaccato da avvocati e da magistrati che speravano in un ritorno al passato – e si optava per una giustizia amministrativa separata da quella ordinaria: tutte scelte che troveranno corrispondenza in quelle fatte dopo l'unificazione italiana. La legge organica sull'organizzazione giudiziaria per i *dominij al di qua del faro* del 29 maggio 1817 era molta attenta a stabilire i limiti della funzione giudiziaria ma anche a tutelare la funzione giurisdizionale. Nel titolo XVI *Disposizioni generali* troviamo un'accorta mediazione tra le aspirazioni dell'Illuminismo meridionale, orientato verso l'autonomia del potere giudiziario, e il *burocratismo* del Decennio. L'articolo 194 intese garantire l'indipendenza della funzione giudiziaria dall'esecutivo: «L'ordine giudiziario sarà subordinato solamente alle autorità della propria gerarchia. Niun'altra autorità potrà frapporre ostacolo, o ritardo all'esercizio delle funzioni giudiziarie, o all'esecuzione de' giudicati»³⁷. L'articolo seguente fissava il principio

³⁶ Cfr. F. MASTROBERTI, G. MASIELLO (curr.), *Il Codice per lo Regno delle Due Sicilie. Elaborazione, applicazione e dimensione europea del modello codicistico borbonico*, Editoriale Scientifica, Napoli 2020.

³⁷ «Collezione Ufficiale delle Leggi e dei Decreti del Regno delle Due Sicilie» (CLD), 1817, I, *Legge del 29 maggio*, art. 194.

del giudice naturale: «Tutti senza distinzione, o privilegio di persona, saranno sottoposti alla medesima giurisdizione, ed alle stesse forme di giudizj, salvo ciò ch'è disposto dalle leggi per lo contenzioso amministrativo, e per la repressione de' delitti militari»³⁸. Poi, agli articoli successivi, una serie di limitazioni ispirate al principio di legalità, all'*Habeas corpus* e alla separazione dei poteri:

196. Niuno potrà essere privato di una proprietà, o di alcuno de' dritti, che la legge gli accorda, che per effetto di una sentenza, o di una decisione passata in giudicato.

197. I giudici non potranno pronunziare per via di disposizioni generali, o di regolamento.

198. i giudici, i tribunali, e le Gran Corti non potranno né impedire, né sospendere la esecuzione delle leggi, e de' decreti.

199. Non potranno in alcun caso immischiarsi nelle funzioni amministrative, né citare direttamente, ed avanti a loro gli amministratori per oggetti relativi alle loro funzioni, né conoscere i conflitti tra le autorità giudiziarie, e le amministrative.

200. I giudici non potranno ricusarsi di giudicare nelle materie civili sotto pretesto di silenzio, di oscurità, o di insufficienza della legge. Nelle materie criminali, correzionali, e di semplice polizia, essi non potranno pronunziare altre pene all'infuori di quelle de di quelle determinate dalle leggi, e ne' soli casi dalle medesime stabiliti.

201. Per ritardata, o denegata giustizia si ricorrerà al tribunale, o alla Gran Corte immediatamente superiore.

202. I giudici non potranno ordinare l'arresto di alcun cittadino, né farlo ritenere in carcere, che ne' soli casi, e né modo dalla legge prescritti³⁹.

Frutto del lavoro condotto da Tommaso Caravita sotto la guida di Donato Tommasi e di Luigi de' Medici, questa legge, soprattutto nei passaggi sopra trascritti, assume un indubbio valore costituzionale in un quadro ordinamentale privo di una costituzione formale. Essi attestano che il Regno durante il quinquennio della Restaurazione aveva avviato un percorso virtuoso di temperamento del modello napoleoni-

³⁸ Ivi, art. 195.

³⁹ Ivi, artt. 196-200.

co con le istanze dell'Illuminismo poi interrotto in modo traumatico dopo i moti del 1820-1821 e la repressione che ne seguì. L'articolo 203 stabiliva le condizioni perché il giudice potesse diventare inamovibile: «I giudici non saranno inamovibili, che dopo tre anni di lodevole esercizio in uno de' collegj giudiziarij, a contare dalla data della presente legge. Essi dopo questa epoca riceveranno il decreto di nomina a vita, e quindi non potranno essere privati delle loro funzioni, che dietro un formale giudizio». Tuttavia, stabiliva l'articolo 204, «i giudici anche nominati a vita potranno essere traslocati». Gli articoli seguenti fissavano alcuni requisiti per ricoprire le diverse funzioni di magistrato:

206. I presidenti, ed i giudici de' tribunali di commercio saranno nominati sopra liste triple formate da' rispettivi Consigli provinciali. Le liste saranno composte di negozianti, banchieri, e manifatturieri, che da cinque anni almeno sieno domiciliati, ed esercitino il commercio nel luogo di residenza del tribunale.

207. Niuno potrà essere consigliere della Corte suprema di giustizia, o procuratore generale presso la medesima, se non avrà l'età di quarant'anni compiuti. Basterà l'età di anni trenta per essere avvocato generale o cancelliere.

208. Niuno potrà essere giudice nelle Gran Corti civili, se non avrà compiuta l'età di trent'anni. Questa disposizione sarà comune ancora alle Gran Corti criminali. Basterà l'età di anni venticinque per essere giudice di un tribunale civile, giudice di circondario, membro o supplente de' tribunali di commercio, giudice d'istruzione, cancelliere de' tribunali civili, delle Gran Corti criminali, e civili, de' giudici d'istruzione, e de' giudici di circondario.

209. Alcuno non potrà essere giudice, consigliere, regio procuratore generale, o regio procuratore, se non abbia ottenuto la laurea in una delle Università del nostro regno delle Due Sicilie⁴⁰.

L'articolo 210 impediva a parenti stretti di essere impiegati nelle funzioni di giudici o cancellieri nello stesso tribunale mentre l'articolo 211 proibiva ai giudici di esercitare funzioni amministrative, di notaio o di avvocato anche fuori della giurisdizione del tribunale di appartenenza. Giudici e procuratori – che dovevano risiedere nel luogo dove

⁴⁰ Ivi, artt. 206-209.

era il tribunale di appartenenza (art. 213), non avrebbero potuto esercitare funzioni di arbitro o altre amministrazioni se non quelle che venivano loro assegnate dalla legge (art. 212). In base all'art. 214 i tribunali e le Gran corti Civili dovevano vigilare su avvocati, patrocinatori e uscieri della loro giurisdizione.

L'articolo 218 stabiliva la *summa divisio* tra i giudici, da un lato quelli con la toga (alta magistratura) e dell'altro quelli con la *mezza toga* (bassa magistratura):

218. Tutt'i giudici, e tutti i consiglieri della Corte suprema di giustizia, della Gran Corti civili o criminali, e de' tribunali sopra enunciati vestiranno la toga, tanto nel disimpegno delle proprie funzioni, che nelle pubbliche cerimonie. Questo onore è accordato ancora al solo cancelliere della Corte suprema di giustizia. Tutti gli altri giudici inferiori, i cancellieri, e cive-cancellieri de' tribunali, e delle Gran Corti, avranno l'onore della mezza toga. Un decreto particolare determinerà il modo di vestire de' cancellieri, e vice-cancellieri, de' giudici di circondario, degli avvocati, de' patrocinatori, e degli uscieri.

Tutte le sentenze – scritte in italiano come tutti gli atti giudiziari – dovevano essere motivate in fatto e in diritto (art. 219).

L'articolo 220 stabiliva – salvo eccezioni particolare – i necessari passaggi di carriera:

220. Alcuno non potrà essere nominato giudice di una Gran Corte criminale, se prima non abbia esercitate le funzioni di giudice presso qualche tribunale civile. Niuno potrà essere nominato giudice di una Gran Corte civile, se prima non abbia esercitate le funzioni di giudice presso una gran Corte criminale, e finalmente niuno potrà essere nominato consigliere della Corte suprema di giustizia, se prima non abbia esercitate le funzioni di giudice presso una Gran Corte civile⁴¹.

Il *Regolamento per la disciplina delle autorità giudiziarie ne' Reali dominj al di qua del faro*, che attuava e perfezionava queste norme, fu emanato il 15 novembre del 1828. Formato da ben 1035 articoli, esso

⁴¹ Ivi, art. 220.

si presentava come un vero e proprio “codice” e conteneva norme importantissime sul funzionamento del sistema giudiziario⁴².

Il sistema di reclutamento venne perfezionato e collegato alla legge sull'organizzazione giudiziaria: la carriera di “magistrato”, ossia di giudice degli organi collegiali, continuò ad essere separata da quella di “giudice”, riferita alle funzioni monocratiche dei giudici di circondario, distinti in giudici di prima, seconda e terza classe secondo il disposto della legge organica sull'ordinamento giudiziario del 29 maggio 1817. Per i magistrati il sistema di reclutamento continuò ad avvalersi del canale dell'Alunnato che venne disciplinato come Alunnato di giurisprudenza pratica dal decreto del 30 luglio 1823⁴³: giovani di buona famiglia, con una rendita che garantisse la loro agiatezza, venivano ammessi, previo esame su questioni di diritto civile e penale, all'Alunnato di giurisprudenza presso le procure dislocate sul territorio. Seguiva un periodo di apprendistato e di formazione nel quale i candidati erano sottoposti ad un costante controllo sulle loro attitudini e sulla loro personalità; poi erano assegnati, se le circostanze lo consentivano, alle varie funzioni giudiziarie. Tuttavia si stabilì un sistema di esami e concorsi per tutte le cariche giudiziarie. Per gli aspiranti a tutte le cariche giudiziarie il decreto del 17 settembre 1817 introdusse, per *i Dominj al di qua del faro*, gli esami mentre per gli aspiranti alle piazze vacanti di giudici e cancellieri si stabilì il sistema dal concorso⁴⁴. In base all'articolo 2 del decreto potevano essere «dispensati dall'obbligo degli esami coloro che per cariche o professioni esercitate, o per letterarie produzioni, abbiano acquistato la pubblica opinione di giusperiti»⁴⁵. Il regolamento annesso al decreto stabiliva che gli aspiranti alle cariche giudiziarie, in due sessioni per anno previste a maggio e a novembre, dovessero sostenere in due giorni un esame vertente su quesiti relativi al diritto e alla procedura civile e penale. Il primo giorno avrebbero affrontato i “quesiti elementari”, l'altro “le questioni di leg-

⁴² *Regolamento per la disciplina delle Autorità Giudiziarie ne' Reali dominj al di qua del faro*, Pietà de' Turchini, Napoli 1828.

⁴³ CLD, 1823, II, Decreto del 30 luglio.

⁴⁴ Su questi aspetti cfr. MASTROBERTI, *Tra scienza e arbitrio*, cit., pp. 269 e ss.

⁴⁵ CLD, 1817, II, Decreto del 17 settembre, art. 2.

ge”⁴⁶. Il decreto e l’annesso regolamento disciplinavano anche l’ipotesi di concorso nel caso «ove soggetti giudicati di merito uguale concorrono per piazze vacanti di giudici di circondario o di cancellieri di Corti o Tribunali»: la prova sarebbe consistita in “questioni di legge” riferite al civile o al penale in relazione alle funzioni della “piazza” da occupare. In casi particolari, ai sensi dell’articolo 4 del decreto, si poteva istituire il concorso anche per le cariche magistratuali superiori a quelle di giudice di circondario e di cancelliere⁴⁷. Solo col decreto del 6 agosto 1832 si estese questa normativa ai *Reali dominj al di là del faro*⁴⁸.

5. La crisi degli anni Venti e le riforme di Ferdinando II

Come si detto dopo il nonimestre costituzionale il Regno borbonico iniziò una “parabola discendente” da cui, nonostante il buon inizio di Ferdinando II, non si sarebbe più ripreso. Nel 1821 si procedette al famoso “scrutinio” dei magistrati del Regno: il loro comportamento nell’esperienza parlamentare e le loro posizioni politiche vennero vagliate a fondo e circa settanta tra i più validi magistrati del Regno vennero congedati, tra i quali Niccola Nicolini, definito nel breve giudizio della commissione di scrutinio “antico massone”. I migliori furono dunque emarginati per far posto a magistrati scelti con un criterio esclusivamente politico: in sostituzione dei magistrati “giubilati” vennero nominati molti soggetti che durante il Decennio avevano seguito il Re in Sicilia e nell’Isola avevano svolto funzioni giudiziarie⁴⁹. Essi non conoscevano bene il nuovo diritto e, sentendosi protetti dal governo, presero a fare il bello e cattivo tempo. Negli anni venti la giurisprudenza napoletana non brillò né per ingegno né per moralità. Sia il Nicolini che Vincenzo Moreno attestano che molto diffusa in quegli anni fu la pratica del giudizio *domi*, ossia dell’acquisizione di informazioni direttamente presso l’abitazione del magistrato, prassi importata

⁴⁶ Ivi, *Regolamento*.

⁴⁷ Ivi, art. 4.

⁴⁸ CLD, 1832, II, Decreto del 6 agosto.

⁴⁹ MASTROBERTI, *Tra scienza e arbitrio*, cit.

dalla Sicilia che configgeva con il sistema dibattimentale e dava luogo ad abusi e forme di corruzione⁵⁰.

Da Portici, dove stava trascorrendo un periodo di convalescenza per un forte attacco di gotta, Francesco I firmò il 24 maggio 1826, due decreti e due regolamenti istitutivi di commissioni eccezionali per la sollecita repressione dei *reati contro la sicurezza interna dello Stato*. Per la «pronta ed esatta amministrazione della giustizia» venivano istituite due Commissioni supreme per i reati di Stato⁵¹, una residente in Napoli, l'altra a Palermo⁵², composte ognuna da sei giudici, quattro civili tra i quali il presidente (scelti «dal seno delle Corti supreme di giustizia») e due militari (di grado non inferiore a quello di maggiore), da un procuratore generale, da un avvocato togato destinato alla difesa degli imputati e da un cancelliere preposto anche alle funzioni di segretario⁵³. In ogni capoluogo di provincia o valle il Consiglio di Guerra di guarnigione avrebbe composto una commissione militare, formato da sei giudici, tutti militari compreso il presidente, da un relatore con funzione di pubblico ministero e da un cancelliere⁵⁴. Nei giudizi sarebbe dovuto intervenire, ma solo per esprimere un parere non vincolante, un «uomo di legge» individuato nel procuratore generale della Gran corte criminale della provincia o valle, in un suo sostituto o nell'ultimo giudice della Gran corte⁵⁵. Le Commissioni supreme per reati di Stato e le Commissioni militari avrebbero giudicato dei «reati

⁵⁰ Nicolini vi accenna nella *Memoria*, cit. mentre Moreno ne parla nel *Galateo degli avvocati*, cit. Sulla giurisprudenza napoletana dell'Ottocento cfr. AA.VV., cur. F. Mastroberti, *Le Gran Corti Civili (1817-1865): Napoli e Trani*, Satura, Napoli 2010 e AA.VV., cur. F. Mastroberti e S. Vinci, *Le Supreme corti di giustizia nella storia giuridica del Mezzogiorno*, Editoriale Scientifica, Napoli 2015.

⁵¹ CLD, 1826, I, *Decreto col quale s'istituiscono due Commissioni supreme pe' reati di Stato, ed una Commissione militare in ciascuna provincia e valle pe' reati di setta, approvandosene i regolamenti di procedura*, Portici 24 maggio 1826.

⁵² Ivi, art. 1.

⁵³ Ivi, art. 2. L'articolo successivo stabiliva: «3. I togati saranno presi dal seno delle Corti supreme di giustizia, o della Gran corte civili rispettive. I militari non saranno di grado inferiore a quello di piana maggiore. Se de' due militari vi sarà alcuno di grado generalizio da Maresciallo in sopra, questi sarà il presidente della Commissione suprema: in caso diverso il presidente verrà da Noi nominato nella classe de' togati»

⁵⁴ Ivi, art. 5.

⁵⁵ Ivi, art. 6.

contro la sicurezza interna dello Stato» previsti negli articoli compresi tra il 120 e il 146 delle leggi penali, nonché i reati in materia di setta individuati dagli articoli 9, 10 ed 11 della legge del dì 28 di settembre 1822⁵⁶. Le Commissioni militari sarebbero state competenti «quante volte l'incolpato sia sorpreso o in atto che sta commettendo il reato, o quando vien perseguitato dal pubblico clamore, o quando in tempo e luogo vicino al reato sia sorpreso cogli effetti, colle armi, cogli istrumenti, con carte, con emblemi e qualsivogliano altri oggetti che facciano presumere esserne l'autore o il complice»⁵⁷. In tutti gli altri casi la competenza sarebbe appartenuta alle Commissioni supreme⁵⁸. Queste commissioni, nate come eccezionali, durarono in realtà per venti anni e, secondo quanto afferma Nicolini nella relazione inviata al Re il 13 agosto 1844⁵⁹, rappresentarono il maggiore dei mali della giustizia del Regno: i magistrati di queste commissioni erano stanchi di condannare secondo quanto previsto dalle leggi per poi vedere vanificate le loro sentenze dalla grazia del Sovrano che amava accreditarsi come padre severo ma misericordioso.

Ferdinando II, asceso al trono nel 1830, cercò di operare una riforma in vasta scala della magistratura napoletana. Dei magistrati "scrutinati" nel 1821, tra l'agosto e il settembre del 1831, ripresero le loro funzioni in 11, compreso lo stesso Niccola Nicolini. Si trattava di giudici di eccellente livello, tra i quali spiccavano Cloridoro Nicolini⁶⁰ – autore di un pregevole trattato sull'equità nei giudizi – e Niccola

⁵⁶ Ivi, art. 7. Si tratta dei *Reati contro la sicurezza interna dello Stato* compresi nei capitoli II e III del titolo I del libro secondo del codice penale. In particolare: *De' reati contro la sacra persona del Re, e la famiglia reale* (cap. II, sez. I, artt. 120-126), *Dell'uso illegittimo della forza armata, della guerra civile, della devastazione e de' saccheggi* (cap. II, sez. II, artt. 127-139), *Degli scritti, discorsi e fatti ingiuriosi contro il Governo* (cap. III, sez. III, artt. 140-142), *Del rilevamento de' reati contro lo Stato* (cap. III, artt. 143 - 146). Cfr. CDS, II, art. 120-146.

⁵⁷ *Decreto col quale s'istituiscono due Commissioni supreme pe' reati di Stato, ed una Commissione militare*, cit., art. 9.

⁵⁸ Ivi, art. 10. «In caso di dubbio sulla competenza tra le Commissioni supreme e le Commissioni militari – recitava l'articolo 11 – la risoluzione sarà del nostro Ministro Segretario di Stato di grazia e giustizia».

⁵⁹ NICOLINI, *Memoria*, cit.

⁶⁰ Cfr. S. VINCI, *Cloridoro Nicolini (1780-1859). Un magistrato alla ricerca delle regole dell'equità*, in *Annali della Facoltà di Giurisprudenza di Taranto*, a. III (2010), pp. 445-469.

Maria Conzo, anch'egli scrittore fecondo. Ma il rinnovamento fu ben più profondo e radicale poiché puntò ad una elevazione qualitativa dei collegi giudiziari sia napoletani che siciliani, contro i quali pesava il giudizio negativo della opinione pubblica, e alla definizione di un razionale ed efficiente sistema di reclutamento. La morte del ministro Tommasi nel 1831, *dominus* incontrastato della magistratura napoletana, diede via libera al Sovrano per la delicata operazione. Egli infatti diede immediatamente incarico al nuovo ministro Nicola Parisio di presentare un dettagliato rapporto su tutti i collegi giudiziari della parte continentale del Regno. Il quadro, approntato in breve tempo dal Ministro, tracciava con mirabile franchezza ed essenzialità i profili personali di tutti i componenti dei collegi giudiziari e dei giudici istruttori *al di qua del faro*, con un'osservazioni complessive su ciascun organo e, alla fine, una valutazione generale sullo stato della magistratura⁶¹. Esso peraltro attestava il costante controllo cui erano sottoposti i magistrati, controllo che riguardava la preparazione, il carattere, la moralità e l'impegno. Tali considerazioni vennero in gran parte seguite dal Sovrano che, con sei decreti firmati il 25 ottobre 1831, ridisegnò l'organigramma della magistratura napoletana. Negli anni successivi il ricambio continuò con una serie di pensionamenti, *giubilazioni* e trasferimenti.

Nonostante le buone intenzioni del Sovrano, i provvedimenti mortificarono e demotivarono la magistratura. E' quanto affermava l'avvocato Tito Berni nella memoria *Sullo stato della magistratura e dei clamori che si levano contro di essa* sottoposta al Sovrano nel 1836⁶². L'autore non utilizzava mezze misure per descrivere un quadro tale da suscitare «raccapriccio». La magistratura infatti era da qualche tempo caduta in discredito presso «tutte le classi della nazione» ed era poco considerata dagli stessi suoi membri: «alcuni de' migliori – osservava – mi han detto con candidezza che essi non affiderebbero neppure la loro giamberga alla decisione degli attuali tribunali»⁶³. La causa si dove-

⁶¹ Su questi aspetti diffusamente in MASTROBERTI, *Tra scienza e arbitrio*, cit.

⁶² ASNa, Archivio Borbone, f. 842, *Memoria sullo stato della magistratura e dei clamori che si levano contro di essa dell'avv.to D. Tito Berni*, 1836.

⁶³ *Ibidem*.

va rinvenire nei provvedimenti che avevano colpito la magistratura come ordine e i singoli magistrati come funzionari.

Il Berni si dichiarava convinto che alcuni provvedimenti erano stati necessari per via della pessima qualità del personale giudiziario. Infatti nei tribunali vi erano in maggioranza «giovani poco esperti nell'arte difficilissima del giudicare», «uomini che interamente non sono dedicati allo studio delle leggi», «uomini istruiti sì ma che sfiancati dalle infermità e dalle disgrazie non valgon più un uomo e molto meno un magistrato», «vecchi che logori dall'età e dal vicino pensier del finire male impugnano e peggio adoprano la spada della giustizia»⁶⁴. Sarebbe stato tuttavia sufficiente «riformare il personale in guisa che in ogni camera la maggioranza fosse di buoni». Invece si prescelse un'altra via e cioè quella «di voler che i non buoni il divenissero a forza di regolamenti, di provvedimenti, di ministeriali e di castighi». Perciò i disordini non solo continuarono «ma quei provvedimenti furono la seconda cagione più terribile e più feroce della prima di tristissime conseguenze»⁶⁵. In effetti il vero errore, per il Berni, era stato quello di colpire più la magistratura nel suo complesso che i singoli magistrati.

Sono valutazioni in linea con le osservazioni che Nicolini avrebbe espresso nella già citata relazione del 13 agosto del 1844 dove troviamo additato il sistema eccezionale di repressione quale causa dello svilimento della magistratura: il quadro complessivo dell'ordine giudiziario sotto Ferdinando II appare tuttavia lo stesso. Giudici pigri, inetti e corrotti esercitavano senza affanni le loro funzioni tra il discredito del popolo che vedeva nella grazia sovrano l'unico modo per ottenere giustizia. Gli interventi sull'ordine giudiziario, dunque, ebbero l'effetto – voluto o no – di mortificare la magistratura nella sua dignità e nella sua indipendenza per radicare anche nell'amministrazione della giustizia l'arbitrio del Sovrano. Perciò la magistratura era stata ridotta ad una situazione tanto penosa che bisognava «essere un disperato per accettare una toga». Per il Berni si poteva tuttavia ancora rimediare agli errori commessi:

Si dichiara l'ordine giudiziario per primo nella gerarchia dello Stato. Tale

⁶⁴ *Ibidem*.

⁶⁵ *Ibidem*.

si mostri nelle pubbliche funzioni. Di diritto vadano annesse alle cariche più eminenti decorazioni, e distinzioni o croci a seconda delle cariche e de' collegi. Si assegni un soldo che indichi l'importanza della carica. Insomma si ritorni la magistratura alla propria indipendenza. Non vi sarà né opinione né magistratura ben costituita fino a che vi sarà soggezione⁶⁶.

6. Nuove regole per l'accesso alla magistratura

L'esame per l'ammissione alla magistratura fu disciplinata compiutamente dal *Regolamento per l'esame di coloro che aspirano agli uffizi di magistratura* firmato da Ferdinando II il 25 agosto 1838⁶⁷. Gli aspiranti avrebbero dovuto discutere delle tesi nelle materie del Diritto universale, Diritto romano, Codice per lo Regno delle Due Sicilie, Diritto canonico e Storia civile del Regno insieme a tre specifiche questioni di diritto sul Codice per lo Regno. I candidati dunque dovevano dimostrare, per poter accedere alla magistratura, di avere una solida preparazione storica e filosofica oltre ad una conoscenza del diritto canonico: a differenza dei "pratici" giudici di circondario, per le alte cariche magistratuali si volevano dei veri e propri giuristi, versati nelle tre anime del foro napoletano che, come ricorda tra gli altri il Manna, erano la giurisprudenza pratica, storica e filosofica. Va segnalata la particolare attenzione ancora riservata al diritto romano, il cui esame veniva tratteggiato dall'articolo 4 del regolamento⁶⁸. Troviamo una predilezione per il giurista comparatista in grado di operare raffronti tra il diritto antico e quello moderno e indicare le analogie e le differenze. Del resto la comparazione tra sistemi antichi e moderni e tra il codice napoleonico e quelli nazionali fu il terreno di elezione di una parte non insignificante della scienza giuridica europea che non si riconosceva pienamente nei canoni della scuola esegetica e della scuola storica: a Napoli – dove le opere dei grandi maestri della scuola esegetica francese venivano tradotte col raffronto con il diritto romano, i codici e la

⁶⁶ *Ibidem*.

⁶⁷ CLD, 1838, II, *Regolamento per l'esame di coloro che aspirano alle cariche di magistratura* del 25 agosto.

⁶⁸ Ivi, art. 4.

giurisprudenza nazionale – essa ebbe una discreta fioritura poiché sposava bene lo spirito storico e nazionale con l'esigenza di un'interpretazione rigorosa dei dettati normativi.

Se si confronta il sistema napoletano di reclutamento dei magistrati con quello vigente in altri stati italiani bisogna riconoscergli il pregio di una certa modernità. Fine giurista o meno il magistrato era sempre sottoposto ad una rigida sorveglianza da parte del ministro di grazia e giustizia, cui pervenivano periodici rapporti sulla condotta di organi giudicanti e di singoli magistrati, riguardo a questi ultimi non solo con riferimento all'attività svolta nell'ufficio, ma anche alla vita privata e alle condizioni fisiche e mentali. Si trattava di un sistema di controlli incrociati, peraltro non facilmente ricostruibile poiché disperso nella miriade di circolari interne all'amministrazione: i magistrati giudicanti relazionavano sui procuratori e questi sui collegi e sui singoli loro componenti, di modo che il ministro poteva avere la situazione sempre sotto controllo e prendere le misure del caso, disponendo nomine, trasferimenti o destituzioni. Restavano le garanzie stabilite dalla legge del 29 maggio 1817 ma Ferdinando II, all'inizio del suo Regno, pur nell'intento di bonificare una magistratura in larga parte corrotta, mostrò di non tenerle in gran conto disponendo, come si è visto, *giubilazioni*, trasferimenti e pensionamenti.

In ogni caso il sistema di reclutamento del Regno delle Due Sicilie, fondato in massima parte su concorsi ed esami, era molto avanzato per i tempi e si può dire che, come molte altre leggi napoletane, fece da modello al legislatore dell'Italia unificata. Del resto il Regno era l'unico grande stato della Penisola e, al netto del discredito in cui cadde la corte borbonica per via di costituzione concesse e poi ritirate o non attuate, per forme invasive di repressione e per la eco che ebbero alcuni processi politici (come la causa di Monteforte e quella alla setta Unità d'Italia) e campagne propagandistiche, denotava una organizzazione del sistema giudiziario e un apparato codicistico all'avanguardia.

Un sistema ottimo però pronto ad essere stravolto ad arbitrio del Sovrano. Ferdinando II, dopo la *bonifica* degli anni trenta, mortificò la magistratura disponendo *traslochi* e disponendo *grazie* che smentivano le sentenze. La corrispondenza privata di un magistrato borbonico che

ho potuto leggere grazie alla cortesia di un suo successore⁶⁹, attesta uno stato di profondo malcontento che probabilmente albergava in molti suoi colleghi. Francesco Mongelli, nato a Corato il 14 febbraio 1805, figlio di Giuseppe, proprietario terriero giunse a Napoli all'età di venti anni in cerca di fortuna nelle attività legali. Iniziò a fare l'avvocato e nel 1829 venne presentato al Medici che promise di sostenere la sua domanda di entrare in magistratura. Cosa che avvenne, poiché alla fine dell'anno entrò in servizio presso la procura del Tribunale civile di Napoli. Ma la sua ambizione era quella di diventare giudice ordinario e non sovrannumerario. Passò alla procura della Suprema Corte di Giustizia, dove – apprendiamo da una lettera – il procuratore generale Nicolini lo subissò di lavoro. Nel 1836 ancora non aveva ottenuto la nomina sperata e aveva perso tutto l'entusiasmo dei primi tempi poiché confessava ai parenti di essere arrabbiato contro tutti e assolutamente demotivato. La nomina arrivò l'anno successivo e nel 1840 era giudice del Tribunale civile di Capitanata residente a Lucera. Qui si sistemò bene ma nel 1843 venne trasferito alla Gran Corte criminale di Calabria Ulteriore I, residente a Reggio. Dal 1854 fu giudice della Gran Corte Criminale di Abruzzo Ulteriore II residente ad Aquila. Le ultime lettere attestano disillusione e scoramento e una malcelata avversione per il governo per l'atteggiamento nei confronti dei suoi magistrati. Mongelli, in privato, dà voce all'intera magistratura napoletana che durante il Regno di Ferdinando II fu oggetto di provvedimenti penalizzanti che la resero frustrata e sottomessa e per questo rancorosa nei confronti del governo.

⁶⁹ Ringrazio Giorgio di Ceglie per avermi fatto vedere la corrispondenza. I dati della carriera di Francesco Mongelli sono stati accertati attraverso gli *Almanacchi* e le *Statistiche dei magistrati* conservate presso il fondo *Ministero della Giustizia* dell'Archivio di Stato di Napoli.